



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

Oggetto: assegnazioni risorse su tirocini e stage curriculari.

Con DM 1044/2013 il MIUR ha definito l'attribuzione di risorse alle Università per l'attivazione di tirocini e stage curriculari per l'a.a. 2013/2014.

Il suddetto Decreto stabilisce quanto segue:

- le risorse attribuite sono finalizzate all'attivazione di tirocini curriculari della durata minima di tre mesi cui devono corrispondere almeno 6 CFU;
- i destinatari sono gli studenti che risultano iscritti nell'anno accademico 2013/2014;
- le università provvedono all'attribuzione agli studenti, fino ad esaurimento delle risorse, secondo una graduatoria formata sulla base dei seguenti criteri:
 - o regolarità del percorso di studi
 - o votazione media degli esami
 - o condizione economica dello studente
- importo massimo a studente di 200 euro mensili (eventualmente graduato sul numero di CFU del tirocinio), tale importo è attribuito a titolo di rimborso spese, come cofinanziamento alla somma di pari importo assegnata da altro soggetto pubblico o privato;
- rendicontazione al MIUR entro ottobre 2014.

Il DM 815/2014 per l'a.a. 2014/2015 ha stanziato nuove risorse per l'attivazione di tirocini curriculari secondo i criteri stabiliti con il DM del 2013.

Nel caso di tirocini curriculari il previsto cofinanziamento (la normativa vigente prevede l'obbligo di erogare un'indennità di partecipazione in favore del tirocinante solo nel caso di tirocini formativi e di orientamento - extracurriculari) da parte di enti pubblici o privati agli studenti è situazione che si realizza molto raramente. I tirocini curriculari, infatti, vengono tipicamente svolti senza contributi economici a favore dello studente, rendendo quindi quasi inapplicabile quanto richiesto dal DM.

Considerata l'importante componente formativa dei tirocini curriculari, importante strumento di alternanza studio-lavoro, le aziende ritengono che il proprio contributo si realizzi in modo rilevante attraverso il tempo-lavoro che il tutor aziendale dedica all'affiancamento e alla formazione del tirocinante. Si ritiene pertanto non praticabile la possibilità di richiedere alle aziende di versare un'indennità di partecipazione anche per i tirocini curriculari - peraltro non prevista per legge - in quanto le aziende ritengono di fornire già un significativo contributo in termini di investimento di tempo e di risorse di personale, sia perché devono seguire lo studente nello svolgimento del progetto formativo, sia perché devono farsi garanti della necessaria formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Inoltre è da considerare che i tirocini curriculari

prevedono “regole” (es. durata legata al numero di CFU da conseguire...) che le aziende percepiscono come vincoli, pertanto la richiesta di un’indennità di partecipazione potrebbe costituire un ulteriore elemento di difficoltà ed ostacolo che potrebbe limitare la diponibilità delle aziende ad accogliere i tirocinanti.

In un’ottica di semplificazione, per dare applicazione ai DM si propone pertanto di considerare quale cofinanziamento le somme che le aziende destinano per il rispetto delle norme sulla sicurezza, per la formazione dei tutor e più in generale per lo svolgimento stesso del tirocinio (utenze, uso degli spazi, delle apparecchiature), da quantificare in modo forfettario.